



COMUNE DI CHIARI -AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST

Provincia di Brescia

Piazza Martiri della Libertà 26, 25032 Chiari

www.comune.chiari.Brescia.it



SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO

Allegato II) all'avviso pubblico

SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

Accreditamento

Art. 55, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

| | |
|---|-----------|
| PREMESSE..... | 2 |
| Art. 1. Norme regolatrici | 3 |
| Art. 2. Definizioni | 3 |
| Art. 3. Finalità del patto di accreditamento | 4 |
| Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento | 4 |
| Art. 5. Durata del Patto di Accreditamento e degli Ordinativi di Servizio | 5 |
| Art. 6. Utilizzazione del Patto di Accreditamento e conclusione dei Contratti di Servizio..... | 5 |
| Art. 7. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio | 6 |
| Art. 8. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio | 6 |
| Art. 9. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti | 6 |
| Art. 10. Corrispettivi..... | 6 |
| Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti | 6 |
| Art. 12. DEC, RUP, verifiche e controlli..... | 7 |
| Art. 13. Penali | 7 |
| Art. 14. Personale – Norme generali | 8 |
| Art. 15. Disciplina del subappalto..... | 9 |
| Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa | 9 |
| Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito | 9 |
| Art. 18. Risoluzione | 10 |
| Art. 19. Recesso | 11 |
| Art. 20. Spese contrattuali, imposte, tasse | 11 |
| Art. 21. Foro esclusivo..... | 11 |
| Art. 22. Trattamento dei dati personali | 11 |

Tra

a) Dott.ssa/Dott. _____, nata/o a _____, il _____, Cod. Fisc. _____ la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Chiari, codice fiscale; 00606990174; partita IVA: 00572640985; in qualità di _____, in virtù del decreto sindacale n. _____, del _____, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione Procedente.

E

b) Sig. _____, in qualità di _____ della Ditta/Impresa/Cooperativa _____, con sede in _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____, nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

Richiamati:

- la legge 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”;
- la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario”;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.

In attuazione:

- Del Piano di Zona 2018-2020;
- Dell’Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago d’Oglio che appartengono all’Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest.

dato atto che:

- con determina n. _____, del _____, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Chiari, Comune capofila individuato con l’Accordo di Programma soprarichiamato, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali del Servizio di Educativa domiciliare, da erogarsi mediante voucher sociale;
- con determina n. _____, del _____, del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Chiari, la Cooperativa _____, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall’Avviso pubblico su richiamato, è stata/o iscritta/o all’Albo dei soggetti accreditati all’erogazione del Servizio di Educativa, nella forma del voucher sociale;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato “I” – Avviso Pubblico; Allegato “II” – Capitolato Prestazionale; Allegato “III” Carta dei servizi - parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

- I. Le premesse di cui al presente Patto di Accreditamento, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- II. L'esecuzione del presente Patto di Accreditamento è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto e nei suoi allegati;
 - d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - e) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - f) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- III. Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. Definizioni

- a) *Amministrazione Procedente o Ente Procedente*: il Comune di Chiari, in qualità di ente capofila del distretto n.7 Oglio Ovest.
- b) *Amministrazione/Ente*: I Comuni afferenti al distretto n.7 Oglio Ovest, ivi compreso il Comune di Chiari che può agire in entrambe le vesti di cui ai punti a) e c);
- c) *Amministrazione/i Contraente/ Ente/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Servizio*;
- d) *Patto di accreditamento*: il presente documento, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, e che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;

- e) *Contratto/i di Servizio*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*;
- f) *Ordinativo di Servizio*: il documento sottoscritto dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare il Patto di Accreditamento, così perfezionando un *Contratto di Servizio*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- g) *Punto Ordinante*: il referente dell'*Amministrazione* contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'*Ordinativo di Servizio*;
- h) *Fornitore*: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli *Contratti di Servizio*;

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento

- I. Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.
- II. Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:
 - concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
 - determinare l'accredimento presso l'Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.
- III. Il presente Patto di Accreditamento definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei *Contratti di Servizio* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Servizio*, nei quali specificheranno l'Importo del servizio. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo gli enti ordinanti, né tantomeno l'*Amministrazione Procedente*, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, gli *Ordinativi di Servizio* inviati dalle *Amministrazioni* che utilizzano il presente Patto di Accreditamento nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionali delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento

- I. Il presente Patto di Accreditamento ha per oggetto le prestazioni per l'attuazione del servizio di assistenza educativa domiciliare per soggetti residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest (Comuni di Castelvovati, Castrezzato, Cazzago S/M, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urigo d'Oglio). Il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale al quale si rinvia.
- II. Con la stipula del presente Patto di Accreditamento, il *Fornitore* si obbliga nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Servizio* sulla base della libera scelta delle famiglie. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del *Fornitore* di rinunciare ad un *Ordinativo di servizio*, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec all'Ente *Contraente* entro 5 giorni dalla ricezione dell'*Ordinativo di Servizio*. La rinuncia determinerà l'impossibilità di ricevere nuovi *Ordinativi di Servizio* per un periodo di mesi 6.

- III. L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Prestazionale e nella carta dei servizi;
- IV. Il presente Patto di Accreditamento non è fonte di alcuna obbligazione né per l'Amministrazione Procedente, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Servizio da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Servizio regolati dal presente Patto di Accreditamento che regola le condizioni generali di detti singoli Contratti di Servizio.
- V. I Servizi di cui al patto di Accreditamento ed ai singoli Ordinativi di Servizio non sono affidati al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.

Art. 5. Durata dell'Accreditamento e degli Ordinativi di Servizio

- I. Il presente Patto di Accreditamento ha durata di tre anni solari, decorrenti dal 01/12/2021, e potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni. L'accREDITamento potrà altresì essere prorogato per allinearne la scadenza alla definizione del nuovo piano di zona in vigore.
- II. I singoli Contratti di Servizio, attuativi dell'accREDITamento, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Servizio, hanno una durata pari alla durata dell'intervento cui l'ordinativo si riferisce.
- III. Gli ordinativi emessi entro la data di scadenza dell'accREDITamento, conservano i loro effetti sino alla naturale scadenza prevista dal singolo Ordinativo di Servizio, il quale continua ad essere ultrattivamente disciplinato dalle norme di cui alla presente convenzione.
- IV. Presupposto per l'idoneità a ricevere nuovi Ordinativi di Servizio per gli anni successivi a quello di iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico allegato, come meglio precisato al successivo art. 10.

Art. 6. Utilizzazione dell'accREDITamento e conclusione dei Contratti di Servizio

- I. Il presente accREDITamento è utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Servizio.
- II. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente patto di AccREDITamento, i singoli Contratti di Servizio si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Servizio inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti per mezzo di posta elettronica certificata.
- III. L'Ordinativo di Servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione Contraente (Punto Ordinante);
- IV. Gli Ordinativi di Servizio dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
 - l'importo complessivo dell'Ordinativo, da computarsi sulla base del costo orario fissato nel presente documento;
 - il numero di utenti, i loro dati anagrafici, ed il monte ore ad ognuno assegnato;
 - il nominativo del Coordinatore dell'Ente Procedente e/o dell'Amministrazione contraente;
 - il nominativo del Coordinatore educativo del Fornitore;
 - il luogo di esecuzione del servizio;
 - la data di avvio del servizio ed il relativo calendario;
 - eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
 - il nominativo dell'operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati del Fornitore datore di lavoro, al fine di valutare l'applicabilità della clausola sociale prevista dal capitolato prestazionale;
 - i riferimenti per la fatturazione.

Art. 7. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio

- I. Il contratto di servizio è da intendersi immediatamente efficace, una volta decorsi 5 giorni dalla data di invio dell'Ordinativo di Servizio, senza che sia pervenuta da parte del Fornitore rinuncia espressa ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 8. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

- I. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico.
- II. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato.
- III. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché di quelle relative al contrasto all'emergenza pandemica in corso.
- IV. Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.
- V. In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 9. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

- I. Il Fornitore, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno solare, è tenuto a presentare la seguente documentazione:
 - Presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, sulla base di modello analogo a quello utilizzato in prima istanza;
 - Dimostrazione della perdurante validità delle polizze assicurative richieste;

Art. 10. Corrispettivi

- I. Il costo orario pattuito per l'effettuazione delle prestazioni è pari ad € 21,70;
- II. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Servizio saranno calcolati sulla base di detto prezzo unitario, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti.
- III. I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata del Patto di Accreditamento, e dei singoli Contratti di Servizio, fatti salvi gli eventuali aumenti disposti con le modalità precisate nel capitolato prestazionale. Al ricorrere dei presupposti indicati in quest'ultimo documento, si procederà alla comunicazione/accettazione del nuovo prezzo, con comunicazione mediante posta elettronica certificata da inviarsi al fornitore, che integrerà automaticamente il costo indicato al precedente comma I).

Art. 11. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti

- I. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà comunicato da ciascuna Amministrazione Contraente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Servizio.

- II. Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- III. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte di ogni Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- IV. Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- V. Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario.
- VI. I pagamenti derivanti dalla Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010.

Art. 12. DEC, RUP, verifiche e controlli

- I. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, che coinciderà con il Direttore dell'Esecuzione, il quale assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Servizio attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.
- II. L'attività di verifica e controllo del Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - la soddisfazione del cliente/utente finale;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del *Fornitore*.

Art. 13. Penali

- I. Il Fornitore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- II. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:

| Tipologia inadempimento | Importo penale |
|---|--|
| Mancata esecuzione del servizio | € 200,00 ad evento/utente |
| Mancato rispetto degli orari di Servizio | € 100,00 ad evento/utente |
| Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 2) del capitolato | A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
| Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al titolo 3) del capitolato | A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
| Figure professionali diverse da quelle previste | € 100,00 ad evento |
| Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dal capitolato prestazionale | A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
| Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale | € 100,00 |
| Irreperibilità del coordinatore o dei loro sostituti | € 100,00 ad evento |
| Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi | € 150,00 ad evento |
| Comportamento inadeguato del personale e/o mancata sostituzione del personale oggetto di rilievo | A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per singolo episodio ovvero per giorno di inadempienza |
| Comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti | A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |
| Mancata presentazione nei termini indicati, o comunque su richiesta, della documentazione o di altro materiale | A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 |

- III. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- IV. L'Amministrazione Contraente potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.
- V. L'Amministrazione Procedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.

Art. 14. Personale – Norme generali

- I. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 3).
- II. È altresì cura del Fornitore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e l'Amministrazione contraente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- III. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del singolo contratto di servizio, il Referente dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del

contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.

- IV. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Fornitore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
- V. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso all'Amministrazione contraente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
- VI. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, o il relativo Ordinativo di Servizio, o entrambi.

Art. 15. Disciplina del subappalto

- I. Il subappalto, considerati la natura e le modalità di svolgimento del servizio, non è ammesso, e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore sulla base di quanto previsto dal capitolato e dalla Carta dei Servizi predisposta dal Fornitore medesimo.

Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- I. Con la stipula del Patto di Accreditamento, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- II. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- III. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, idonea a garantire la copertura per l'Amministrazione Contraente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Patto di Accreditamento e dei Contratti di servizio pena la loro risoluzione di diritto.
- IV. Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Patto di Accreditamento e dei Contratti di Servizio, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per l'Amministrazione Procedente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Patto di Accreditamento ed ogni singolo Contratto di Servizio si risolveranno di diritto.
- V. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- I. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa.
- II. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- III. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio.

Art. 18. Risoluzione

- I. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Servizio, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- II. Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali in misura superiore a quella fissata dalla presente convenzione;
 - negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,
 - in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali;
- III. Le Amministrazioni, Contraenti e Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.
- IV. La risoluzione di anche un solo contratto di servizio determina la risoluzione anche della convenzione/patto di accreditamento.
- V. Salvo non sia disposto diversamente da parte dell'Amministrazione Procedente, la risoluzione del Patto di Accreditamento determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Servizio; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- VI. La risoluzione del Patto di Accreditamento legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Patto di Accreditamento. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- VII. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Servizio, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Servizio (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Servizio il valore delle eventuali prestazioni regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 19. Recesso

- I. Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Amministrazione Procedente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Servizio e/o del Patto di Accreditamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - nel caso in cui la famiglia intenda cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata alle Amministrazioni Contraenti, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
 - In caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente del Patto di Accreditamento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
 - In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto del Patto di Accreditamento;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante del Patto di Accreditamento e/o ogni singolo *Contratto di Servizio*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- II. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Patto di Accreditamento rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. o da altre norme analoghe.
- III. Qualora l'Amministrazione Procedente receda del Patto di Accreditamento ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Servizio e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Servizio già emessi, mediante comunicazione da effettuarsi al Fornitore mezzo PEC.

Art. 20. Spese contrattuali, imposte, tasse

- I. In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione della convenzione e/o dei contratti attuativi in caso d'uso;
- II. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Documento e nei relativi allegati si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 21. Foro esclusivo

- I. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

- I. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,

con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

- II. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Patto di Accreditamento sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
- III. L'Amministrazione Procedente tratta i dati relativi al Patto di Accreditamento e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Servizio per la gestione del Patto di Accreditamento medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, L'Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore incaricato.
- IV. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo al Patto di Accreditamento acconsentono al trattamento da parte di dell'Amministrazione Procedente dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio del Patto di Accreditamento stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza all'Amministrazione Procedente dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Servizio.
- V. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- VI. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l'Amministrazione Procedente.
- VII. Nell'ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Patto di Accreditamento, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio, anche stipulando specifici accordi rispetto al corretto trattamento dei dati personali.

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 –Durata del Patto di Accreditamento e degli ordinativi di Servizio

Articolo 6 – Utilizzazione del Patto di Accreditamento e conclusione dei Contratti di Servizio

Articolo 8 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Articolo 10 – Corrispettivi

Articolo 11 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell'Unione

Articolo 13 - Penali

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18 - Risoluzione

Articolo 19– Recesso

Articolo 20 - Spese contrattuali, imposte, tasse